

bre 1915, in base alla legge 31 dicembre 1914, n. 1431.

« Il ministro
« MORRONE ».

Cucca. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia giusto ed equo estendere la facoltà di concorrere al volontariato di un anno a tutti coloro che, chiamati alle armi per la prima volta in età superiore al 26° anno, non furono in grado, perchè riformati, di sperimentare tale diritto, mentre ne hanno i requisiti richiesti ».

RISPOSTA. — « Convieni premettere che in tempo di guerra non si fa luogo agli arruolamenti volontari di un anno.

« È soltanto consentita la commutazione della posizione di militare obbligato alla ferma biennale in quella di volontario di un anno, commutazione per la quale non esiste limite di età e che è ammessa dall'articolo 104 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, sempre che il militare, provvisto dei voluti requisiti morali e di coltura, ne faccia domanda nel primo mese di permanenza alle armi.

« Poichè però, come si è accennato, si può concedere la detta commutazione solo ai militari obbligati ad una vera e propria ferma e cioè a quelli di 1ª categoria, ne consegue che quelli di 2ª e di 3ª, per assumere la qualità di volontari di un anno, debbono anzitutto fare passaggio alla 1ª, passaggio che, a norma dell'articolo 97 della succitata legge sul reclutamento, è consentito solo ai militari che non abbiano superato il 26° anno.

« Quindi soltanto per i riformati di tale età fatti idonei in seguito a visita di revisione e che siano stati arruolati in 2ª o in 3ª categoria, può verificarsi la limitazione accennata dall'onorevole interrogante, limitazione che il Ministero esaminerà se sia possibile di eliminare, per quanto si tratti di militari che non possono aver un rilevante interesse ad assumere il volontariato di un anno.

« È da chiarire, infatti, nei riguardi di tutti i già riformati che la loro posizione di fronte agli obblighi di servizio alle armi è tutt'altro che speciale.

« Per il disposto dei decreti luogotenenziali che li chiama a nuova visita essi, se dichiarati idonei, arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria e chiamati alle armi, non sono — a differenza degli ordinari iscritti di leva — obbligati a compirvi una vera e propria

ferma, ma debbono seguire la sorte della loro classe di nascita.

« Quindi coloro cui accenna l'onorevole interrogante, avranno solo l'obbligo di restare alle armi durante la guerra, poichè, questa ultimata, saranno congedati coi militari della loro classe di nascita richiamati per mobilitazione; per la qual cosa viene per essi a mancare lo scopo essenziale pel quale è istituito il volontariato di un anno che è quello appunto di ridurre ad un anno la ferma ordinaria cui i militari di 1ª categoria siano obbligati in tempo di pace.

« Il ministro
« MORRONE ».

De Felice-Giuffrida. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se i sergenti provenienti dal volontariato di un anno siano ammessi al godimento del beneficio concesso con la circolare 27 maggio 1915, n. 404, secondo la quale i sergenti che abbiano 36 mesi di servizio, con sei mesi di grado, sono promossi a sergenti maggiori. E, nel caso che non vi siano compresi, per sapere se non creda opportuno riparare alla esclusione che offende la dignità di tanti intelligenti e valorosi sottufficiali ».

RISPOSTA. — « L'articolo 4 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali stabilisce tassativamente che i sergenti maggiori sono trattati dai sergenti con tre anni di servizio.

« Se fra i sergenti provenienti da volontari di un anno ve ne sono che abbiano tre anni di servizio, essi potranno concorrere come gli altri al grado di sergente maggiore per occupare i posti vacanti.

« Ma, nella maggioranza dei casi, i sergenti provenienti dai volontari di un anno non hanno tale anzianità e, per ora almeno, non possono conseguire la promozione.

« Non può dirsi però che ai già volontari di un anno sia fatto un trattamento sfavorevole che offende la loro dignità poichè, nei riguardi dell'avanzamento, essi sono trattati, in base ad esplicita disposizione di legge, alla stregua di tutti gli altri militari di pari grado.

Nè potrebbe farsi loro uno speciale trattamento di favore in considerazione della loro oramai cessata qualità di volontari di un anno, perchè questa, come è noto, dà soltanto titolo a compiere i normali obblighi di leva in più breve periodo di tempo in confronto agli altri militari, ma non può dar diritto ad altri benefici, non con-